

#### **HIGHLIGHTS**

- Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Pubblicata in GU UE la nuova Direttiva (UE) 2023/2673
- Titolarità effettiva. Pubblicate le FAQ di Assonime
- Onboarding a distanza. Banca d'Italia aggiorna la nota di attuazione agli Orientamenti EBA
- Informativa precontrattuale. In pubblica consultazione le modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS nn. 40 e 41
- Green bond. Pubblicato in GU UE il Regolamento (UE) 2023/2631

#### **ALTRE NOTIZIE**

- Cripto-attività. Linee guida EBA sulla vigilanza antiriciclaggio estese ai CASP
- Finanza sostenibile. Le ESAs pubblicano una guida informativa per i consumatori
- Crowdfunding. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione in merito alle disposizioni sulle segnalazioni
- Segnalazioni di vigilanza. Aggiornamento alle Circolari Banca d'Italia

## Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Pubblicata in GU UE la nuova Direttiva (UE) 2023/2673

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2023/2673 che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

L'introduzione di tale normativa deriva dall'esigenza di tenere conto della rapida evoluzione tecnologica che ha causato significativi cambiamenti nel panorama dei servizi finanziari destinati ai consumatori, non previsti al momento dell'adozione della Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Nonostante l'adozione di vari provvedimenti settoriali a livello UE, i servizi finanziari destinati ai consumatori hanno subito una notevole trasformazione e diversificazione.

Nuovi prodotti, soprattutto nell'ambito online, si sono affacciati sul mercato e il loro utilizzo continua a evolversi, talvolta in modo veloce e imprevedibile.

Pertanto, la Direttiva (UE) 2023/2673 ha riesaminato le norme relative ai contratti di servizi finanziari stipulati a distanza tra un consumatore e un professionista.

Gli Stati membri dovranno emanare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 19 dicembre 2025, e queste si applicheranno a partire dal 19 giugno 2026. A partire da tale data, la Direttiva 2002/65/CE sarà abrogata.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Titolarità effettiva. Pubblicate le FAQ di Assonime

Assonime ha pubblicato alcune FAQ relative all'identificazione del titolare effettivo.

All'interno del documento, denominato Note e Studi 8/2023, vengono riepilogate sotto forma di FAQ le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l'individuazione dei titolari effettivi, già affrontate nel Caso Assonime 1/20234, con gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi, e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati. In particolare, le FAQ di novembre 2023, adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d'Italia e dall'Unità per l'Informazione Finanziaria, nonché il Manuale operativo adottato nel mese di ottobre 2023 da Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Onboarding a distanza. Banca d'Italia aggiorna la nota di attuazione agli Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio

Il 13 giugno 2023 la Banca d'Italia ha dichiarato l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15).

A tal fine, la Banca d'Italia, in data 28 novembre 2023, ha aggiornato la nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio, al fine

di estendere l'applicazione degli Orientamenti dell'EBA anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi e per fissare un termine ultimo entro cui tutti gli intermediari sono chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti EBA anche in relazione a soluzioni di *onboarding* già utilizzate e non sottoposte a revisione.

Si rammenta che gli Orientamenti dell'EBA disciplinano in particolare le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela. Gli Orientamenti indicano altresì le misure che i destinatari dovrebbero adottare qualora adempiano a questi obblighi tramite terzi.

L'aggiornamento alla nota n. 32 del 13 giugno 2023 del 28 novembre 2023 prevede in particolare che banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IP, IMEL, succursali in Italia di intermediari bancari e finanziari esteri, nonché banche, IP e IMEL esteri tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia, applicano gli Orientamenti EBA a partire dal 2 ottobre 2023.

Diversamente, gli intermediari 106 TUB, incluse le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti applicano gli Orientamenti EBA a partire dal 1° marzo 2024.

Tali soggetti sono tenuti ad applicare gli Orientamenti nel caso in cui adottino nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza oppure laddove rivedano quelle già in uso per l'*onboarding* di nuovi clienti. Gli stessi devono adeguarsi agli Orientamenti dell'EBA, al più tardi entro il 2 ottobre 2024, per tutte le soluzioni di *onboarding* utilizzate.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Informativa precontrattuale. In pubblica consultazione le modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS nn. 40 e 41

L'IVASS ha posto in pubblica consultazione le modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 40 e 41 del 2018 concernenti l'informativa precontrattuale sul distributore e l'informativa precontrattuale sul prodotto.

Scopo delle modifiche è quello di rafforzare l'efficacia dell'informativa al contraente, con interventi di semplificazione e di razionalizzazione in tutte le fasi del rapporto con il distributore.

A documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi, si associa infatti una maggior tutela del contraente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle assicurazioni private.

In tal senso, per IVASS l'informativa precontrattuale sul prodotto e sul distributore devono essere compilate con un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, assicurando altresì la completezza delle informazioni essenziali.

Al fine di garantire al contraente una conoscenza piena delle caratteristiche del prodotto, IVASS considera necessario un totale raccordo tra le informazioni della documentazione precontrattuale e quelle delle condizioni generali di contratto.

Tale correlazione dovrebbe essere particolarmente stretta nel caso di clausole su decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi.

In tale contesto, le modifiche in consultazione vanno a ridurre gli oneri organizzativi a carico dei distributori, laddove gli obblighi informativi attualmente vigenti siano risultati non sufficientemente efficaci per garantire la tutela dei contraenti.

Le modifiche in consultazione tengono conto del necessario coordinamento con l'evoluzione normativa in materia di finanza sostenibile.

La consultazione terminerà il 22 gennaio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Green bond. Pubblicato in GU UE il Regolamento (UE) 2023/2631

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 novembre 2023 il Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (green bond) e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.

Il Regolamento in commento (i) stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» (European green bond) per le obbligazioni messe a disposizione di investitori nell'Unione, (ii) istituisce un sistema per registrare i verificatori esterni di obbligazioni verdi europee e monitorare gli stessi; (iii) prevede modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità nell'Unione.

Il Regolamento (UE) 2023/2631 troverà applicazione a partire dal 21 dicembre 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Cripto-attività. Linee guida EBA sulla vigilanza antiriciclaggio estese ai CASP

L'EBA ha ampliato l'ambito di applicazione delle proprie Linee guida sulla vigilanza basata sul rischio in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo per includere i prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP).

Le nuove Linee guida stabiliscono chiare aspettative sulle misure che le Autorità di vigilanza dovrebbero adottare per identificare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel settore delle crypto-attività.

L'EBA evidenzia come i CASP possono presentare elevati rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, operando a livello transfrontaliero. Pertanto, è importante un approccio di vigilanza comune per affrontare i rischi in questo settore.

Le modifiche includono indicazioni sulle fonti di informazione che le Autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione per valutare i rischi associati alle CASP e sottolineano l'importanza di un approccio coerente nel definire le aspettative di vigilanza. Infine, si enfatizza l'importanza della formazione del personale delle autorità competenti per svolgere il proprio ruolo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Finanza sostenibile. Le ESAs pubblicano una guida informativa per i consumatori

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato una guida informativa su “Investimenti, prestiti, assicurazioni o pensioni con caratteristiche di sostenibilità: cosa c’è da sapere?” che risponde alle domande più frequenti dei consumatori in materia di finanza sostenibile. La guida sulla finanza sostenibile fornisce consigli ai consumatori che desiderano acquistare prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità, come prestiti, investimenti, assicurazioni e pensioni.

Inoltre, la guida si concentra sui passi che i consumatori possono intraprendere per comprendere come le loro scelte finanziarie possano contribuire a un futuro più sostenibile. Infine, la guida sulla finanza sostenibile offre quattro suggerimenti che i consumatori dovrebbero considerare prima di scegliere prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità. I consumatori dovrebbero:

- valutare quanto sia importante per loro la sostenibilità e quali obiettivi finanziari desiderano raggiungere prima di scegliere un prodotto;
- prestare attenzione alle condizioni e alle caratteristiche di sostenibilità, per evitare di essere ingannati dal “greenwashing”;
- tenere presente che i prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità comportano rischi;
- per gli investimenti e le polizze di assicurazione sulla vita, prendersi del tempo prima di decidere e, se necessario, chiedere ulteriori chiarimenti all’azienda o alla persona che può consigliare e vendere tali prodotti.

La guida è stata tradotta in tutte le lingue dell’UE e le autorità di vigilanza europee stanno collaborando con le autorità di vigilanza nazionali per promuoverla in tutta l’UE.

Le ESAs hanno sviluppato la guida sulla finanza sostenibile in adempimento del mandato conferito loro dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei rispettivi regolamenti istitutivi, che prevede che le autorità “assumano un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato dei prodotti o servizi finanziari per i consumatori in tutto il mercato interno, anche attraverso la revisione e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione ed educazione finanziaria da parte delle autorità competenti”.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Crowdfunding. Banca d’Italia avvia una pubblica consultazione in merito alle disposizioni sulle segnalazioni

La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Tali disposizioni danno attuazione all’articolo 4-sexies.1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per quanto concerne gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.

Le disposizioni sulle segnalazioni vanno ad integrare il framework nazionale ed europeo del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Tra le novità delle presenti disposizioni, si segnala che:

- viene stabilito al 25 gennaio di ogni anno il termine per l'invio a Banca d'Italia da parte dei fornitori autorizzati delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati tramite le piattaforme;
- si individuano in Banca d'Italia e Consob le Autorità preposte alla ricezione delle informazioni sulle date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione;
- vengono definiti i contenuti delle comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, relativi:
  - agli accordi di esternalizzazione in essere, da comunicarsi con cadenza annuale;
  - all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore;
  - alla valutazione degli esponenti aziendali.

La consultazione terminerà il 22 gennaio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Segnalazioni di vigilanza. Aggiornamento alle Circolari Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha pubblicato gli aggiornamenti del 28 novembre 2023 alle Circolari della Banca d'Italia sulle segnalazioni di vigilanza per banche e altri intermediari.

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti:

- aggiornamento n. 16 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati. L'aggiornamento riguarda in particolare:
  - gli obblighi segnaletici dei fornitori di crowdfunding;
  - gli obblighi segnaletici delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite;
- aggiornamento n. 23 alla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 recante Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. L'aggiornamento è funzionale ad adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
- aggiornamento n. 26 alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 recante Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. L'aggiornamento è funzionale ad:
  - adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  - adeguare i destinatari delle disposizioni segnaletiche dei gruppi di SIM alle previsioni dell'articolo 11, comma 1-bis, TUF;
- aggiornamento n. 23 alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 recante Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL. L'aggiornamento riguarda in particolare:
  - l'adeguamento dei riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

- il recepimento, nelle segnalazioni sui servizi di pagamento, delle precisazioni e indicazioni fornite dal Team PAY della BCE;
  - l'introduzione di due nuove voci sugli acquisti e cessioni di finanziamenti per gli intermediari ex art. 106 TUB, così da migliorare il monitoraggio sulla qualità del credito.
- aggiornamento n. 28 alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata. L'aggiornamento:
  - adeguati i destinatari delle disposizioni segnaletiche dei gruppi di SIM alle previsioni dell'articolo 11, comma 1-bis del TUF
  - rinomina la Sezione III in "Segnalazioni non armonizzate – Gruppi di SIM prudenziali";
- aggiornamento n. 17 alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 sulla Matrice dei conti. L'aggiornamento modifica le segnalazioni di vigilanza individuali delle banche, per:
  - adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla nuova disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
  - recepire, nelle segnalazioni sui servizi di pagamento, le precisazioni e indicazioni fornite dal Team PAY della BCE
  - rendere più granulari i dati sulla ripartizione settoriale della clientela nella voce sulla qualità del credito dei finanziamenti.
- aggiornamento n. 76 alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 sulle "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". Vengono in particolare modificati gli schemi di segnalazione e il corrispondente sistema delle codifiche, coerentemente con i suddetti aggiornamenti alle Circolari nn. 272, 217, 148 e 286.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Consultazioni concluse

*normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

MILANO	ROMA	TORINO	BOLOGNA	BUSTO ARSIZIO	AOSTA
Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy T. +39 02 873131 F. +39 02 87313322	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy T +39 06 8091 3201 F. +39 06 8091 32 232	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy T. +39 011 5584111 F. +39 011 5611206	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy T. +39 051 232495 F. +39 051 230407	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy T. +39 0331 173141 F. +39 0331 1731477	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy T. +39 0165 235166 F. +39 0165 31719
Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy T. +39 02 45 381 201 F. +39 02 45 381 245	Via Emilia, 86/90 00187 Roma – Italy T. +39 06 977451 F. +39 06 8078804				
<a href="mailto:milano@rplt.it">milano@rplt.it</a>	<a href="mailto:roma@rplt.it">roma@rplt.it</a>	<a href="mailto:torino@rplt.it">torino@rplt.it</a>	<a href="mailto:bologna@rplt.it">bologna@rplt.it</a>	<a href="mailto:busto@rplt.it">busto@rplt.it</a>	<a href="mailto:aosta@rplt.it">aosta@rplt.it</a>